



PATROCINIO A SPESE DELLO  
STATO: Tempi stretti per chiedere il  
pagamento (Il Sole 24 Ore)

### **IL SOLE 24 ORE**

La procedura. Non è più possibile  
avanzare le istanze quando il processo è  
già stato definito

### **Tempi stretti per chiedere il pagamento**

Lun.8 - Tempi certi per l'emissione del decreto di pagamento dell'onorario che spetta al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Li impone la legge di Stabilità 2016 (la 208/2015), con una norma contenuta nel comma 783 del suo unico articolo. Un comma che aggiunge, all'articolo 83 del Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), un comma 3-bis, per il quale il decreto in questione deve essere «emesso dal

giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta». La nuova norma introduce un'importante innovazione per le liquidazioni in favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Nella precedente prassi degli uffici giudiziari gli avvocati di quelle parti avanzavano la richiesta di pagamento (allegando una nota-spese) solo dopo la conclusione del processo, sia civile che penale. E il giudice provvedeva alla pronuncia del relativo decreto spesso a distanza di tempo dal deposito dell'istanza.

Il comma 3-bis non ammette più una cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi. Di conseguenza, non sarà più consentito neppure avanzare la richiesta di liquidazione quando il processo è già stato definito. In questi casi, il giudice dovrà dichiarare inammissibile, perché tardiva, un'istanza proposta dopo il deposito del provvedimento che chiude la fase processuale a cui si riferisce la richiesta.

Peraltro, il giudice è vincolato al principio della domanda: il comma 3-bis dispone, infatti, che il decreto di pagamento è pronunciato a seguito della «relativa richiesta». E dunque, in mancanza di un'espressa istanza, il magistrato non potrà liquidare d'ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

È quindi destinata a cambiare l'organizzazione dei difensori, perché ogni udienza potrebbe essere l'ultima; soprattutto nel processo penale, quando, ad esempio, il pubblico ministero

rinuncia a sentire ulteriori testi e il giudice invita le parti a discutere alla stessa udienza. In questi casi, l'avvocato, oltre a formulare le richieste conclusive di merito nell'interesse del proprio assistito, dovrà domandare anche la liquidazione dei compensi. E il giudice sarà tenuto a provvedere sulla richiesta, anche se il difensore non avrà depositato una nota-spese. Ma pure nel giudizio civile si potrà verificare una situazione analoga. Come nei processi di facile decisione, in cui le parti, dopo aver precisato le conclusioni, rinunciano alla concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, e quindi il giudice pone subito la causa in decisione.

La nuova disciplina non innova molto, invece, per i compensi dovuti agli ausiliari del giudici. Infatti, la Cassazione aveva già stabilito che la liquidazione degli onorari che spettano al consulente tecnico d'ufficio deve intervenire non oltre il deposito della sentenza che definisce il giudizio e regola l'onere delle spese processuali; sicché - aggiungeva la Corte nella sentenza 28299/2009 - sarebbe abnorme un decreto di liquidazione pronunciato dopo quel momento. Fermo restando che il consulente può comunque chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo.

*Antonino Porracciolo*

**Data:** 08/02/2016